

Codice A1814B

D.D. 13 febbraio 2023, n. 437

Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 (P.I. n. 1405) - Torrente Grue - Riordino idraulico Torrente Grue a valle del ponte per Cerreto Grue, nel Comune di Montegioco (AL). CUP: F88H22001250002 cod. intervento AL_A18_615_19_650. Richiedente: Comune di Montegioco (AL).



ATTO DD 437/A1814B/2023

DEL 13/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 (P.I. n. 1405) – Torrente Grue – Riordino idraulico Torrente Grue a valle del ponte per Cerreto Grue, nel Comune di Montegioco (AL). CUP: F88H22001250002 cod. intervento AL_A18_615_19_650. Richiedente: Comune di Montegioco (AL).

Il Comune di Montegioco, con sede in frazione Palazzo, n. 20 – 15050 Montegioco (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 90 del 23/01/2023 (assunta a ns. prot. n. 2752 del 23/01/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per un intervento di riordino idraulico del Torrente Grue nel tratto a valle del ponte per Cerreto Grue nel Comune di Montegioco (AL). Tale intervento risulta finanziato con un contributo pari a 40.000 euro dalla Regione Piemonte con D.D. n. 976 del 13-04-2022 (alluvione ottobre - novembre 2019).

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di opere di difesa che interessano un corso d'acqua pubblico denominato Torrente Grue, iscritto al n. 20 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. Considerato che le opere previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Montegioco, è allegato il progetto definitivo-esecutivo in formato digitale, redatto dal tecnico progettista Ing. Riccardo Antoniazzi (iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Alessandria col n. A-1734), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23/01/2023.

Con nota prot. n. 3027 del 24/01/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova scogliera in massi ciclopici, lunga circa 31 metri per 3,6 metri di altezza, in sponda destra del torrente Grue a valle del ponte per Cerreto Grue, in corrispondenza dello sbocco di una tubazione esistente di raccolta di acque meteoriche provenienti dalla Loc. Piaggio. I primi 3 metri lineari della scogliera verranno realizzati in massi ciclopici cementati, laddove verrà realizzato anche il nuovo tratto di tubazione di sbocco di raccolta delle acque meteoriche suddette, mentre i restanti 28 metri lineari di difesa spondale saranno costituiti da massi ciclopici posati a secco.

L'accesso alle aree d'intervento è previsto dalla sponda idrografica destra attraverso la strada campestre esistente e la formazione di un pista temporanea di cantiere in alveo mediante la semplice regolarizzazione del terreno.

In data 31/01/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, congiuntamente al progettista e al Sindaco del Comune Montegioco, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'esecuzione degli interventi in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le difese spondali in massi previste in progetto dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua o provocare deviazioni al flusso della corrente, inoltre le estremità di monte dovranno essere opportunamente ammorsate alla sponda esistente e in linea con la spalla del ponte esistente, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. La nuova tubazione di sbocco delle acque meteoriche dovrà essere opportunamente inserita nel corpo della scogliera e sagomata seguendone l'inclinazione senza sporgenze onde evitare ostacoli al deflusso della corrente;
3. le difese spondali dovranno essere ricalzate per almeno 1 metro dall'estradosso con materiale litoide per ricoprire le fondazioni e allontanare la corrente di piena e, a ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua;
4. i massi che verranno utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura superiore a $1,0 \text{ m}^3$; dovranno essere costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta e uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
5. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento della scogliera dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);
6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio

sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

7. a ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di cantiere che interessano l'alveo del torrente Grue, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- D.D. n. 976 del 13-04-2022;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Montegioco (AL), a realizzare il riordino idraulico del torrente Grue a valle del ponte per Cerreto Grue mediante realizzazione di scogliera in destra orografica a valle del suddetto ponte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati in

formato digitale agli atti del Settore e in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi, mentre l'eventuale eccedenza e il materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovranno essere conferiti a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde; le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
7. è vietato l'accesso e il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
8. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente

intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Irene Sterpi

Roberto Ivaldi

Wanda Olivieri

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli